



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 25 maggio 2021, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO il primo periodo dell'articolo 68-*quater* del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che riconosce, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto in favore dei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2019, n. 138;

VISTO il secondo periodo del medesimo articolo 68-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che stanZIA per l'intervento agevolativo 10 milioni di euro per l'anno 2021;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 449821/RU del 30 novembre 2021 dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con la quale sono stati trasmessi al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi ai volumi di birra presi in carico nei registri sulla base delle dichiarazioni riepilogative relative all'anno 2020 presentate dagli esercenti in adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019;

CONSIDERATO che le risorse effettivamente disponibili per l'intervento, commisurate al fabbisogno agevolativo riferibile ai volumi di birra presi in carico dagli esercenti censiti nella predetta nota dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, sono pari a euro 5.492.391,84,

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 23 dicembre 2021, che stabilisce i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2021, che



stabilisce che, qualora la dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni nell'ambito dell'intervento istituito dall'articolo 68-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto del quantitativo di birra complessivamente preso in carico dal proponente;

VISTO, altresì, l'articolo 7 del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2021, nel quale sono disciplinate le procedure di concessione delle agevolazioni e, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo, nel quale è stabilito che, per le domande per le quali le verifiche istruttorie si concludono positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile in considerazione del quantitativo complessivamente preso in carico dal soggetto richiedente nell'anno 2020, così come risultante dalla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019 presentata dallo stesso richiedente, entro i limiti di cui all'articolo 5 e, tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro Nazionale degli Aiuti e adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it);

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 12 gennaio 2022, recante, in attuazione dell'articolo 6 del citato decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 23 dicembre 2021, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo;

VISTA la decisione C(2022) 753 final della Commissione europea del 3 febbraio 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuti di cui al richiamato articolo 68-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, contrassegnato con l'identificativo SA.101535 (2022/N);

VISTE le note prot. n. 165029/RU del 14 aprile 2022 e prot. n. 249216/RU del 13 giugno 2022 dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, con le quali è stato aggiornato e conseguentemente integrato l'elenco, come comunicato con la prima nota del 30 novembre 2021 sopra richiamata, degli esercenti che hanno adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019;

CONSIDERATO che, nell'arco temporale di apertura dello sportello agevolativo, sono pervenute al Ministero n. 696 domande di accesso al contributo di cui all'articolo 68-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, da parte di birrifici per cui è stato verificato l'avvenuta trasmissione della dichiarazione riepilogativa di cui al predetto articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019;

TENUTO CONTO delle verifiche effettuate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto direttoriale 23 dicembre 2021, sulle istanze di agevolazione al fine di accertare la completezza e la regolarità delle stesse nonché il possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti, a seguito delle quali il Ministero ha proceduto a trasmettere individualmente a n. 7 birrifici istanti il provvedimento di rigetto della domanda di agevolazione, in conseguenza dell'esito negativo delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, a seguito delle predette verifiche, risultano ammissibili alle agevolazioni n. 689 istanze, per un fabbisogno agevolativo complessivo pari a euro 5.615.951,91;



CONSIDERATO, altresì, che la dotazione finanziaria disponibile per l'intervento non è sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita complessivamente a tutte le istanze ammissibili e che, pertanto, si rende necessario applicare il meccanismo di riparto di cui al citato articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale 23 dicembre 2021;

DECRETA:

Articolo 1

(Concessione delle agevolazioni)

1. È riportato, nell'allegato al presente decreto, l'elenco delle imprese per le quali le verifiche previste all'articolo 7, comma 1, del decreto direttoriale 23 dicembre 2021 si sono concluse con esito positivo e che risultano, pertanto, ammesse alle agevolazioni di cui allo stesso decreto. Per dette imprese, con il presente decreto, è disposta, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2021, la concessione delle agevolazioni. Nell'elenco di cui all'allegato è riportato, per ciascuna impresa ammessa, l'importo dell'agevolazione concessa, il codice "CUP" e il relativo codice "COR" rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato. L'onere di dette agevolazioni è posto a carico delle risorse stanziare dall'articolo 68-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.mise.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 1. Con apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è data comunicazione dell'adozione del presente decreto.

Roma, 24 giugno 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino

Div. V/GQ

Siglato Dirigente Divisione V – Giuseppe Quagliana